N. **25-26-42-113-227-451-457**
524-537-661-A-*bis*

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE IV E XIV

(GIUSTIZIA - IGIENE E SANITÀ)

(RELATORI *di minoranza:* **GARGANI** *per la IV Commissione;* **ORSINI BRUNO** *per la XIV Commissione*)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FACCIO ADELE, BONINO EMMA, PANNELLA, MELLINI

Presentata il 5 luglio 1976

Norme sull'aborto

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNANI NOYA MARIA, ACCAME, ACHILLI, ANIASI, ARFÈ, BALLARDINI, BALZAMO, BARTOCCI, BATTINO-VITTORELLI, BERTOLDI, CALDORO, CAPRIA, CASTIGLIONE, CICCHITTO, COLUCCI, CRAXI, CRESCO, DE MARTINO, DE MICHELIS, DI VAGNO, FELISETTI, FERRARI MARTE, FERRI, FORTUNA, FRASCA, FROIO, GATTO, GIOLITTI, GIOVANARDI, LABRIOLA, LAURICELLA, LENOCI, LEZZI, LOMBARDI, MANCA, MANCINI GIACOMO, MARIOTTI, MONDINO, MONSELLATO, MORO DINO, MOSCA, NOVELLINI, PERTINI, PRINCIPE, QUARANTA, QUERCI, SALADINO, SALVATORE, SAVOLDI, SERVADEI, SIGNORILE, TESTA, TIRABOSCHI, TOCCO, VENTURINI, ZAGARI, ZUCCALÀ

Presentata il 5 luglio 1976

Norme sull'interruzione della gravidanza

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO, ZANONE

Presentata il 6 luglio 1976

—

Disposizioni per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGHETTI, PRETI, DI GIESI, AMADEI, CIAMPAGLIA, LONGO PIETRO, LUPIS, MASSARI, MATTEOTTI, NICOLAZZI, REGGIANI, ROMITA, SCOVACRICCHI, TANASSI, VIZZINI

Presentata il 16 luglio 1976

—

Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONINO EMMA, MELLINI, FACCIO ADELE, PANNELLA, CASTELLINA LUCIANA, GORLA

Presentata il 2 agosto 1976

—

Provvedimenti per l'interruzione della gravidanza in casi di intossicazione dipendente dalla nube di gas fuoriuscita dalla ditta ICMESA nel comune di Seveso (Milano)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FABBRI SERONI ADRIANA, NATTA, IOTTI LEONILDE, MALAGUGINI, DI GIULIO, BRINI, FRACCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, POCHETTI, BOLOGNARI, BOTTARI ANGELA, CERRINA FERONI, COCCIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, MIRATE, PERANTUONO, RAFFAELLI, RICCI, SALVATO ERSILIA, SPAGNOLI, STEFANELLI, VAGLI MAURA, ABBIATI DOLORES, ARNONE, BERLINGUER GIOVANNI, BISIGNANI, BRUSCA, CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, CHIOVINI CECILIA, GIOVAGNOLI ANGELA, MARRAFFINI, MILANI ARMELINO, MILANO DE PAOLI VANDA, PALOPOLI, SANDOMENICO, TESSARI GIANGIACOMO, TRIVA

Presentata il 23 settembre 1976

—

Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AGNELLI SUSANNA, MAMMI', DEL PENNINO, ASCARI RACCAGNI, BANDIERA, BATTAGLIA, GUNNELLA, LA MALFA GIORGIO, ROBALDO

Presentata il 23 settembre 1976

—

Norme sulla interruzione volontaria della gravidanza

---

d'iniziativa dei Deputati CORVISIERI e PINTO

Presentata il 6 ottobre 1976

—

Disposizioni sull'aborto

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRATESI, CODRIGNANI GIANCARLA, CARLASSARA, MANNUZZU, ALLEGRA, MANFREDI GIUSEPPE, RAMELLA

Presentata il 7 ottobre 1976

Norme sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione della gravidanza

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCOLI, GALLONI, ALIVERTI, ANDREONI, ARMELLA, BARBA, BERNARDI, BIANCO, BOFFARDI INES, BORRUSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CUMINETTI, D'AREZZO, DE CINQUE, DEL DUCA, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FORNI, FUSARO, GIORDANO, LUSSIGNOLI, MANFREDI MANFREDO, MAZZOLA, MEUCCI, MORA, MORINI, ORIONE, ORSINI BRUNO, PATRIARCA, PEZZATI, POMPEI, PONTELLO, PRESUTTI, PUMILIA, REVELLI, ROSATI, ROSINI, SABBATINI, SANZA, SAVINO, SCALFARO, SEDATI, TANTALO, URSO GIACINTO, USELLINI, ZOLLA

Presentata il 27 ottobre 1976

Tutela della vita umana e prevenzione dell'aborto

Presentata alla Presidenza il 10 dicembre 1976

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge sulla interruzione volontaria della gravidanza approvata a maggioranza dalle Commissioni riunite Giustizia e Igiene e sanità ha avuto il voto contrario del Gruppo democratico cristiano.

Nella relazione alla proposta di legge a suo tempo da noi presentata si leggeva:

« La Democrazia cristiana ha dedicato al tema dell'aborto tutta l'attenzione, soprattutto umana, che tale argomento merita. Essa ritiene di dover riaffermare in modo inequivocabile quei princìpi umani che sono non solo propri della natura popolare e del patrimonio ideale del Partito, ma che costituiscono al di là delle distinzioni di fede e di ideologie, un punto di convergenza unitaria della coscienza umana ».

Questi princìpi e questa consapevolezza hanno ispirato il nostro atteggiamento in seno al Comitato ristretto e nel dibattito delle Commissioni riunite, e hanno caratterizzato l'operato del nostro Gruppo, rivolto a dare espressione politica a valori che appartengono a vaste aree sociali e a masse popolari, cattoliche e non cattoliche.

Le ragioni che ci fanno considerare essenziale la difesa della vita sin dal suo inizio sono ben note; si tratta di certezze che hanno orientato da sempre la nostra azione politica e civile e di valori che appartengono alla nostra lunga tradizione, alla nostra stessa ragione di essere come forza politica, al nostro personale patrimonio morale, alla nostra concezione di società. Essi non possono certamente essere confusi con ideologie di ben altra estrazione, come quelle che hanno condotto a punire l'aborto per difendere non l'uomo, ma la stirpe, malamente adattate e strumentalizzate in una battaglia in difesa della vita.

La Democrazia cristiana, richiamandosi ai suoi valori di fondo, intende evitare che false prospettive come quella dell'aborto, contrabbandate come conquiste di libertà civili, deteriorino il tessuto dei più elementari rapporti umani e con essi il fondamento stesso del vivere sociale.

Sappiamo di vivere in una fase storica densa di contraddizioni: mentre positivamente si riafferma il valore fondamentale della libertà, sempre più spesso la si intende in una accezione individualistica e deresponsabilizzante; mentre la donna prende sempre più profonda coscienza della propria dignità e giustamente chiede di essere considerata compiutamente persona, si individua, in modo superficiale e arbitrario, nella conquista del diritto a decidere l'interruzione della gravidanza una delle tappe essenziali dell'emancipazione femminile; mentre si riscopre e si tende costantemente a riaffermare il valore della vita, lo si nega poi attraverso il tentativo di creare un preteso diritto di aborto, in nome del quale spetterebbe alla madre stabilire se ed a quale condizione una nuova vita abbia diritto a svilupparsi.

* * *

Il progetto di legge propostoci, infatti, introduce l'autodeterminazione della donna come elemento sufficiente a consentire legittimamente l'aborto nei primi novanta giorni di gravidanza e consente la soppressione del concepito, in un'ampia gamma di casi, anche oltre tale termine: credo ci sia comune la consapevolezza della singolare rilevanza di tale evento.

Sarebbe semplicissimo e riduttivo ritenere che simili norme costituiscano soltanto un pur significativo atto di politica sanitaria o una razionalizzazione di fenomeni comunque già in atto.

Al contrario, la legge abortista che ci viene proposta segna una tappa rilevante di un processo da tempo in atto, secondo cui, in materia di sessualità, famiglia, riproduzione, la volontà del singolo e la sua sodisfazione costituiscono l'unico criterio di giudizio al di là di ogni diritto naturale.

In questa dimensione gli stessi concetti di sacrificio, di disciplina, di differimento diventano arcaici e risibili.

In tale ambito il metro delle azioni è la esperienza individuale, nel senso che essa provoca piacere o dolore, e il criterio decisivo di ogni comportamento è dato dalla ricerca della sodisfazione del singolo nella molteplicità dell'esperienza.

In tale ottica l'esperienza non è più, come alle origini della scienza moderna, il criterio per distinguere il vero dal falso,

ma viene intesa come sensazione piacevole o dolorosa: passa dal piano della conoscenza a quello della prassi.

Parallelamente il bene e il male etico vengono sostituiti dal bene e dal male fisico nell'ambito di una globale riduzione dell'uomo alla sfera corporeo-sensibile.

Come è noto nell'esercizio della sessualità il rapporto individuo-natura-società è immediatamente percepibile. Se la natura è illimitatamente plasmabile dall'uomo, anche la sessualità non ha altro limite che non sia quello costituito dalla volontà del singolo individuo.

Allora diviene accettabile oggi l'aborto e, domani, la separazione tra fecondazione e gestazione e la manipolazione del patrimonio genetico.

Se in tale àmbito la società non ha da tutelare un *bonum* ulteriore, rispetto alla volontà del soggetto, essa non può che limitarsi a registrarne l'estrinsecazione.

Ma la volontà dei singoli soggetti non ha uguale efficacia operativa: tale efficacia dipende dalla variabile forza dei singoli. Se la società non tutela i deboli essi saranno vittime della volontà dei forti: e i non ancora nati, i deformi, i vecchi, gli inutili saranno alla mercé altrui. Per questo concepire l'aborto come un diritto civile significa stabilire un'equazione tra il diritto e la forza.

Non crediamo che il senso della comunione umana contro l'egoismo individuale, della possibilità e dell'inevitabilità della giustizia, della finalità positiva della storia, che sono patrimonio della cultura socialista e comunista, siano compatibili con il diritto all'aborto e in genere con la concezione totalmente neo-pagana che lo sottende.

Il tema dell'aborto ripropone il confronto tra due modi diversi di intendere la stessa funzione della legge; o come semplice strumento di registrazione dei comportamenti correnti o come elemento costruttivo, capace di contribuire a creare un costume nella società, e, nei singoli cittadini, la consapevolezza di ciò che è giusto.

Per parte nostra sappiamo bene che lo Stato non può evitare tutto il male né promuovere tutto il bene. Siamo ben consci che altro è quello che si può legittimamente chiedere alla coscienza della persona, altro quello che si può esigere dalla pubblica autorità.

Lo Stato può tollerare – e tollera di fatto – violazioni gravi della legge morale perché non è in suo potere evitarle. Ma sul caso dell'aborto noi ci siamo trovati di fronte a un ben più grave problema: se lo Stato possa, in linea di principio, permettere la soppressione di un innocente.

Uno Stato, si badi, che giustamente rifiuta la pena di morte per il colpevole.

Qui non ha più luogo il principio della tolleranza, perché si tocca la figura stessa di uno Stato rispettoso della persona, della libertà e della vita, quale è, per la Costituzione repubblicana, lo Stato italiano.

È questa figura morale dello Stato, come garante della libertà e della vita di ognuno e per questo autenticamente democratico, che ci pare vulnerata nel momento in cui autorizza la morte dei viventi non nati.

E tuttavia abbiamo voluto andare a fondo del conflitto spirituale e morale che conduce all'aborto e – pur condannando il principio – abbiamo considerato nel nostro progetto di legge casi estremi in cui l'aborto possa non essere punibile.

Il problema dell'aborto implica una riflessione ed una scelta su importanti questioni di fondo, nonché l'attenzione a tutta una complessa serie di altri problemi. Infatti, il diritto alla vita non va difeso solamente con una sanzione penale ma in senso completo, con una seria, coordinata e coraggiosa scelta finalizzata alla difesa della vita di ognuno di ogni condizione.

La nostra è una società che mirabilmente ha superato vecchi tabù, secolari arretratezze e costumi inadeguati, a dispetto anche di un processo economico non sviluppatosi parallelamente. Prendiamo ad esempio la società del sud che, pur non avendo risolto tanti problemi quali l'occupazione e l'adeguamento del reddito, ha ricercato valori nuovi e li ha inseriti adeguatamente nel contesto nazionale. La nostra è un società che ha trovato un senso religioso diverso ed una nuova dimensione della propria dignità. Tutto questo, onorevoli colleghi, ha determinato orientamenti nuovi che la politica ha appena accolto, ma che è necessario interpretare ed approfondire per capire quale ruolo abbiano le forze politiche e quali funzioni debbano esplicare per la società. Sono problemi che dobbiamo tener presenti se vogliamo capirci e se vogliamo, in questo Parlamento, essere interpreti della complessa realtà del paese.

Il problema dell'aborto è un problema vecchio quanto la storia. Acquistò rilevanza nel famoso giuramento di Ippocrate, con-

siderato il padre della medicina. Costui affermava: « Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, alcun farmaco mortale e non prenderò mai una iniziativa del genere; neppure fornirò mai ad una donna un mezzo per procurare aborto ». Con questa pronuncia fu raggiunto il punto più alto, sul piano etico, nell'antichità, che deve far riflettere anche noi a distanza di tempo. Tutta la cultura, nella storia dell'umanità, si è espressa attraverso questi valori, ai quali il cristianesimo ha dato contenuto spirituale e metafisico. Essi, comunque, sono rimasti i capisaldi di ogni regola morale, di ogni condotta civile e sociale.

C'è dunque oggi un problema grave di tipo culturale. Ogni scelta, soprattutto se di questo tipo, implica un fatto culturale e quindi presuppone o ipotizza un tipo di società. Certe scelte non possono essere fatte impunemente, perché toccano le radici fondamentali su cui la stessa esistenza sociale si fonda, e di cui ha bisogno come permanente sostegno.

Con la sentenza n. 27 del 1975 la Corte costituzionale ha avuto modo di esprimersi sulla interpretazione degli articoli 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, concernenti la materia in questione, sottolineando i seguenti princìpi: da un lato che la tutela del concepito ha fondamento costituzionale e che essa non può prevalere sulla tutela della salute della donna compromessa da un danno o pericolo prevedibile ancorché non immediato; dall'altro lato che è obbligo del legislatore statuire, con accertamenti medici, la previsione di un danno o pericolo grave.

La protezione costituzionale del concepito, di cui all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, può essere derogata soltanto per tutelare il bene prevalente della salute della donna, di cui all'articolo 32 della Costituzione. Una autonoma valutazione in tal senso violerebbe gli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, il quale ultimo impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il libero sviluppo della persona umana.

Egualmente censurabile, sotto il profilo della costituzionalità, si presenta l'articolo 10 del testo in esame, che consentendo al medico di interpellare anche uno solo di coloro che esercitano la potestà sulla donna inferiore ai 16 anni e che intende abortire, viola in linea principale il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione per il quale – come è stato costantemente ribadito dalla Corte costituzionale –, posizioni giuridiche eguali debbono avere eguale trattamento giuridico, e in linea subordinata l'articolo 29, comma secondo, della Costituzione sotto il profilo della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, qualora la donna sia figlia legittima, e comunque l'articolo 30, comma primo, della Costituzione sotto il profilo dei doveri e diritti di entrambi i genitori, con particolare riferimento a ipotesi di filiazione illegittima.

Per quanto, in particolare, riguarda la posizione di parità dei genitori, va appena ricordato che tale principio è stato interpretato e tradotto in norma precettiva dall'articolo 138 della legge 19 maggio 1975, n. 151 – sostitutivo dell'articolo 316 del codice civile – con il quale è stata attribuita la potestà sul figlio ad entrambi i genitori, prescrivendo che tale potestà sia esercitata di comune accordo tra essi e prevedendo, in caso di disaccordo, l'intervento del giudice.

La disposizione dell'articolo 10 del progetto di legge in discussione segna un evidente e all'apparenza immotivato regresso rispetto a tale recentissima normativa, reintroducendo una diseguaglianza fra i genitori il cui superamento era stato salutato sia come corretta applicazione dei princìpi costituzionali sia come indice significativo di una concezione avanzata dei rapporti tra genitori e figli e nell'ambito della famiglia.

Del resto il problema della compatibilità della legge in esame con le norme costituzionali è già stato efficacemente posto nella competente Commissione di questa Camera.

La Costituzione repubblicana contiene una norma – l'articolo 2 – che di per sé sola condanna ogni attentato ai diritti inviolabili dell'uomo, con un'accezione tanto ampia dell'espressione, come risulta dai lavori costituenti, da potervisi comprendere ogni possibile tutela della vita, della libertà, della dignità di ogni essere umano, anche se *in fieri*.

Si tratta di un principio caratterizzante del nostro ordinamento, che pone il sistema costituzionale italiano all'avanguardia nella protezione dei diritti, e che entra anzi a comporre, come autorevoli giuristi hanno sostenuto (e si veda per tutti Barile e Mortati), quel nucleo di disposizioni supercostituzionali, nei cui confronti la stessa

revisione costituzionale, formalmente ammissibile, sostanzialmente altererebbe, o potrebbe alterare, il sistema.

La stessa dizione letterale dell'articolo 2, per la quale la Repubblica « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo », sottolinea – come ben fu detto in Assemblea Costituente – che i diritti di che trattasi preesistono allo Stato, sicché esso non li conferisce ma, appunto, li riconosce.

Come scrisse il Ruini nella relazione all'Assemblea sul progetto di Costituzione, « preliminare ad ogni altra esistenza è il rispetto della personalità umana; qui è la radice della libertà, cui fanno capo tutti i diritti che ne prendono il nome ». E ancora, sempre secondo il Ruini, va riconosciuto il valore della « umanità che vi è stata nel porre a base dell'ordinamento della estessa esistenza della Repubblica principi che regimi tirannici hanno invano cercato di calpestare e di cancellare: rivivono, e una vera democrazia deve vivificarsi nel loro spirito ».

Questo era dunque l'orientamento unanime dei costituenti e potrebbe ricordarsi ancora l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Dossetti alla prima sottocommissione dei 75 quale conclusione dei suoi lavori, ordine del giorno che poi non fu votato in quanto sostanzialmente accettato da tutti e recepito nel testo approvato, con il quale sottolineava « la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella ».

Nel descritto contesto va interpretato l'articolo 2 della Costituzione e non può ragionevolmente dubitarsi che fra i diritti inviolabili dell'uomo – che la Repubblica non istituisce ma riconosce – vi è anche, e prima di ogni altro, quello alla vita nel quale va ricompreso il diritto prioritario di nascere.

A tal conclusione conduce dunque anche la sentenza della Corte costituzionale del 18 febbraio 1975, n. 27, che, pur discutibile per taluni aspetti, sottolinea che « la situazione giuridica del concepito » va collocata fra i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e che il delitto di aborto deve essere esattamente collocato non fra i delitti contro « l'integrità della stirpe », ma fra i « delitti contro la persona ».

Il progetto in esame contrasta gravemente anche con l'articolo 31, comma secondo, come si è detto, della Costituzione, che esplicitamente pone tra i compiti della Repubblica la protezione della maternità. Proteggere la maternità significa certamente favorire istituti e interventi atti a garantire la tutela della madre e del bambino, ma il bene giuridico primario cui tale protezione si riferisce e che assume posizione logicamente prioritaria proprio per il conseguimento del fine assunto a contenuto della norma, è senza alcun dubbio, sia sul piano dell'interpretazione logica, sia su quello dell'interpretazione giuridica, la tutela della possibilità che la maternità si realizzi.

Questo conferma che il costituente ha inteso – e non potrebbe essere altrimenti – la maternità come un diritto a rilevanza pubblica generale, che tocca interessi collettivi e non solo individuali, rimessi alla libera disponibilità dei loro portatori. Sotto questo aspetto, l'articolo 3 del testo in esame, che in fin dei conti rimette la decisione abortiva alla libera scelta della madre potenziale, si palesa in netto contrasto con il sistema costituzionale di tutela della famiglia e della maternità, e in particolare, come detto, con l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, pare indiscutibile affermare che la nostra posizione sia nel dibattito in Comitato ristretto sia in quello delle Commissioni riunite giustizia e igiene e sanità, è stata estremamente chiara: abbiamo sempre sostenuto che per noi l'aborto non può essere considerato lecito perché è un grave reato contro la vita, e che la società deve essere coinvolta per difendere il diritto alla vita che è un diritto naturale, un diritto civile.

Questo è il vero diritto civile che occorre difendere e garantire e che si differenzia profondamente dal presunto diritto civile rappresentato dalla libera disponibilità della propria persona, cavallo di battaglia delle femministe e dei radicali.

Questa libera disponibilità del proprio corpo, che è indubbiamente un diritto riconosciuto e fondato, non può essere invocata nel caso dell'aborto, perché in questo caso la libertà di aborto non viene esercitata nei confronti di una parte del corpo della madre, bensì di un essere vivente che ha una sua propria autonoma esistenza anche quando si trova ancora annidato nel grembo materno.

Questa nostra posizione di principio ci differenzia, e ci ha differenziati per tutta la durata del dibattito nel Comitato ristretto e nelle Commissioni riunite, dalle altre forze politiche. Essa nasce, per altro, non solo e non tanto dalla ispirazione cristiana del nostro partito, che è partito non confessionale, laico nel suo modo di intendere e gestire il rapporto con le altre forze politiche, la società e lo Stato, quanto dalla nostra profonda convinzione della necessità di difendere un principio, quello del diritto alla vita, che deriva dalla morale naturale che è essenziale mantenere nell'ordinamento giuridico dello Stato.

Questa posizione di principio non l'abbiamo mai abbandonata: certo, dovendo agire in sede politica, abbiamo cercato di coordinarla con le implicanze di natura politica che il problema comporta, e con quelle di natura sociale legate alla grave piaga dell'aborto clandestino, e per questa ragione abbiamo presentato una proposta di legge come testo base di discussione.

Dalla considerazione di queste implicanze e dalla costatazione dell'obbiettivo vuoto legislativo determinato dalla nota sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale, è derivata la nostra scelta di metodo in favore della linea dell'opposizione costruttiva, non di quella della pura e semplice opposizione di principio.

Muovendoci come partito che non intende tradire la sua ispirazione cristiana ma che ha scelto, non da oggi, il terreno dell'autonomia politica con le conseguenze che ne derivano sul piano del ruolo politico, e delle scelte ad esso legate, ci siamo trovati di fronte ad una duplice prospettiva: da un lato la prospettiva dell'arroccamento, nel nome di un rigoroso attaccamento ad un principio, che noi rispettiamo e che ci impegna sul piano morale e personale come credenti; dall'altro quella di lavorare concretamente nelle sedi parlamentari competenti confrontandoci con le altre forze politiche e cercando di raggiungere il risultato che la legge in elaborazione finisse con il configurarsi nel modo meno lontano possibile dalla nostra posizione di principio.

Purtroppo questo tentativo non ha avuto grande risultato, non ha trovato riscontro nelle altre forze politiche, né nel PCI, che pure, nella passata legislatura si era dimostrato estraneo e lontano, sul piano culturale, da certo radicalismo, proprio di un passato ormai superato e sconfitto, il quale però rigurgita in determinati strati della socieà, in quelli che sognano scontri o fratture in netto contrasto con la coscienza democratica del nostro paese.

In definitiva, si era partiti per fare una legge che risolvesse casi drammatici, che evitasse gli aborti clandestini, per garantire l'assistenza medica alla donna « costretta » ad abortire e siamo arrivati ad ipotizzare e a determinare un diritto di libertà della donna rispetto ad un problema che non è né un diritto di libertà né un diritto civile. Diritto civile è il diritto alla vita e non certo il diritto all'aborto.

È questo il fatto grave e negativo che il Gruppo democratico cristiano non può non sottolineare e dichiarare, che fa andare indietro e non avanti la società, la sua cultura, il suo costume.

Il progetto di legge non riesce a nascondere questo dato rilevante, questa deformazione culturale e politica che determinerà squilibri sociali, e, quindi, assume un preciso significato.

Le conquiste della società moderna si sono ottenute sempre in positivo, in aderenza alla maturazione democratica della società, alla sintesi delle sue contraddizioni e dei suoi valori tradizionali e della sua cultura, là dove la sintesi è costituita dalla continua ricerca delle forze politiche protagoniste delle battaglie civili.

Questa armonica sintesi, che pure si è ottenuta dalla Costituente in poi, non ha procurato privilegi sociali, non ha premiato classi sociali o ceti sociali a scapito di altri, ed è stata ottenuta tenendo in gran conto le nuove esigenze della società, ma anche i vecchi valori che costituiscono il patrimonio della nostra esperienza storica, cui bisogna sempre far riferimento.

Non si può affermare, come è stato fatto nel dibattito in Comitato ristretto, che oggi manca un valore della vita, un significato nuovo del fine della vita essendosi perduto quello vecchio, senza rischiare di far divenire strumentali un concetto e un valore che anzi si sono arricchiti e riempiti di contenuto non fosse altro che per lo sviluppo e il progresso del mondo civile a cui non può non far riferimento una maggiore ricchezza interiore e una più completa coscienza dei fini dell'uomo.

Si esce così da una visione del problema dei diritti civili del tipo di quella portata avanti dalle forze radicali, alle quali può riconoscersi solo il fatto obiettivo di avere evi-

denziato questa importante tematica muovendosi comunque in un modo che esaspera le spinte individualiste e si presenta del tutto slegato dal necessario rapporto che deve sussistere col quadro istituzionale, per consentire il rispetto delle norme di comportamento sulle quali si basa la convivenza civile.

In fondo le battaglie radicali, è stato osservato, così come sono state impostate, mirano, sostanzialmente, alla rottura della saldatura, storicamente operata, dall'epoca di De Gasperi in poi, fra la tradizione cattolico-democratica e quella liberale-democratica.

Questa saldatura è stato il fatto culturale e politico di sintesi, che ha consentito alle forze politiche di recuperare insieme il senso dello Stato tipico della tradizione e della cultura liberale-democratica e la consapevolezza della necessità di farsi carico delle esigenze di partecipazione delle realtà locali ed in genere di tutte le componenti della società civile, che discende direttamente dalla concezione del rapporto Stato-persona-società tipica del pensiero cattolico-democratico: sintesi politico-culturale che sta al centro delle scelte sulle quali si fonda la Carta costituzionale italiana.

Mentre avveniva e avviene tutto questo nella società civile, anziché esaltare maggiormente il diritto alla vita, viene ingigantito, come conquista sociale, il diritto all'aborto, illudendosi di caratterizzare il ruolo e la funzione della donna, che ha bisogno di altre solidarietà e di ben diverse prerogative per riscattare un passato di subordinazione.

Non è sulla strada dell'individualismo e dell'egoismo che maturano condizioni diverse di presenza nella società; e una possibilità di scelta utilitaristica, sganciata da una più ampia solidarietà sociale, isola la donna, non la integra nel processo di rinnovamento della società e non la arricchisce come soggetto giuridico.

Dunque, se non è una scelta di tipo individualistico che può risolvere i grandi problemi morali e giuridici che ci stanno davanti, come possiamo garantire il bene comune, il bene della società, atteso che il frutto del concepimento non è di « proprietà » della donna ma rilevanza nella comunità e per la comunità?

È stata richiesta da molti una legge per risolvere i « casi drammatici » e, per questa esigenza, la sentenza della Corte costituzionale ha aperto uno spazio, ma la legge per risolvere i casi drammatici intacca il principio generale, apre la strada alla sua totale irrilevanza e, alla fine, non risolve, semmai aumenta, i conflitti sociali e della coscienza. Se tutti i casi che il costume e la tradizione ci presentano come drammatici dovessero, in qualche modo, avere sempre una tutela specifica della legge, avremmo una perenne incertezza del legislatore e l'annullamento del diritto come tale.

La casistica non può inficiare il principio o i princìpi che debbono sempre ispirare la motivazione e la « ragione » della norma. Il diritto romano ha insegnato che la norma, se conserva la sua validità, non va modificata e i « casi drammatici », che dovessero verificarsi debbono, in qualche modo, essere considerati, È questo l'atteggiamento a nostro avviso corretto e rigoroso col quale ci siamo avvicinati alla legge. Su questa linea, se fosse possibile, dovremmo trovare confronto in questo Parlamento. Nessun cedimento sul piano dei princìpi che sono patrimonio di una società che pretendiamo di rappresentare e che non possono, si badi bene !, con un colpo di maggioranza, essere cancellati: possibilità, invece, di considerare alcuni casi particolari, che abbiamo previsti nella nostra proposta di legge.

La illiceità del fatto aborto è dunque un punto assoluto per noi cattolici, ma può essere un punto di partenza, nel momento in cui ci facciamo carico di alcune ragioni della società, delle ragioni dello Stato, e della lacuna legislativa che ha determinato la nota sentenza della Corte costituzionale, per ricercare una soluzione al problema.

Ma anche le altre forze politiche debbono essere disponibili e non irrigidirsi nella loro posizione. Non è solo la DC che deve mostrare capacità e volontà di collaborazione per approvare una norma che non liberalizzi l'aborto, perché la DC, sia ben chiaro, non combatte assolutamente una battaglia di retroguardia né sostiene princìpi cancellati dalla coscienza comune.

Questo va ribadito con molta chiarezza e con forza, per riconfermare il valore di una battaglia fatta in nome di princìpi che sono la base della coscienza morale di tutti i tempi e che costituiscono un valore permanente.

Nonostante ciò la maggioranza ha voluto che l'aborto fosse di fatto – nei primi 90 giorni di gravidanza – una facoltà indiscri-

minata della donna. Uno Stato che sancisca questo arbitrio, fa cattivo uso delle ragioni della libertà, ponendole al di sopra del diritto alla vita che rimane, per natura, il più alto dei diritti.

Per queste ragioni di fondo, che è necessario ribadire e riconfermare, il gruppo democratico cristiano si oppone al testo approvato dalle Commissioni riunite. Un'opposizione motivata non solo per ragioni di principio che contraddistinguono la nostra ispirazione morale e la nostra vocazione sociale, ma anche per i contenuti specifici del progetto di legge, così come esso è stato elaborato per l'Assemblea.

Un progetto di legge in tutti i suoi aspetti peggiore di quello che era stato predisposto nella passata legislatura, in cui la libera e autonoma scelta della donna di abortire è l'orientamento di fondo che ispira la normativa sia pure attraverso artificiose coperture burocratiche.

Se diamo uno sguardo retrospettivo al lungo *iter* legislativo dei vari progetti di legge sull'aborto, notiamo una evoluzione peggiorativa delle norme ivi contenute. Basta ricordare che le proposte di parte socialista della passata legislatura inizialmente prevedevano soltanto una casistica abbastanza precisa dei casi di aborto. Ma, alla fine, si arrivò all'« autodeterminazione », ed ebbero il sopravvento concezioni laicistiche ed individualistiche non aderenti alla nostra tradizione culturale.

Il gruppo comunista nella passata legislatura era attestato su posizioni diverse, più equilibrate, meno condizionate dalle pressioni di singoli settori femministi o radicali e in qualche modo rapportabili alla nota sentenza emanata dalla Corte costituzionale nel 1975.

La normativa ora propostaci invece travalica ampiamente la sentenza della Corte e credo non possa non far sorgere in ognuno di noi seri dubbi di costituzionalità.

Ma prima di svolgere alcune considerazioni più specifiche e tecniche è necessario soffermarsi su due questioni sulle quali certamente vi sarà un approfondito dibattito.

La prima riguarda la esclusione di qualunque responsabilità del padre del concepito, che è completamente ignorato una volta stabilita la libera scelta della sola donna di abortire.

Preme sottolineare come sia contraddittorio e antisociale escludere la possibilità di una qualsivoglia « presenza » del padre in una decisione così delicata e difficile e traumatica come pare sia da tutti considerata. Una simile concezione utilitaristica, solo apparentemente esalta la donna, ma di fatto la isola e la fa diventare « strumento » del concepimento, della maternità, se è essa sola che può disporre a suo piacimento di qualcosa che non appartiene solo a lei.

Questo orientamento, a parte la incostituzionalità, è contrario alla nostra cultura, alla nostra tradizione, al valore della famiglia e della comunità, nonostante la grave crisi che ha investito questi valori e queste forme di organizzazione della società.

Se è vero, come è vero, che la donna è stata mortificata nel suo ruolo e nel suo processo di emancipazione, nel suo inserimento a pieno titolo e con pari dignità dell'uomo, nella società, l'aiuto che ad essa deve essere dato non è nel senso di responsabilizzarla nel suo individualismo e, vorrei dire, molte volte, nel suo egoismo. L'aiuto sta nell'associarla con grande dignità alla famiglia o alla società e non farlo esserne succube. Per questa concezione vecchia e arcaica, la famiglia è in crisi e rischia di non essere più un valore.

E per questa ragione il nuovo diritto di famiglia, adottato col contributo di tutte le forze politiche seriamente interessate a questi problemi, compreso il partito comunista, ha sostituito alla vecchia concezione patriarcale il concetto moderno della « comunione » e della parità dei coniugi come un valore nuovo di partecipazione e di collaborazione.

Crediamo nessuno ritenga che questa collaborazione o comunione dei coniugi debba aver rilevanza soltanto per i beni patrimoniali; essa è preziosa e culturalmente rilevante per determinare rapporti umani e spirituali tali da incidere nella responsabilità comune delle decisioni nel collegamento con la comunità e la società nella indicazione reciproca di valori di affetti, di sentimenti, di responsabilità.

Come può allora la donna essere abbandonata a se stessa nel momento della decisione di abortire? Si torna indietro, non si va avanti e riaffiora il vecchio radicalismo e il vecchio laicismo messi finora in soffitta dalla cultura moderna, dalla saldatura che si è operata come abbiamo prima detto negli ultimi decenni, tra la tradi-

zione liberale e quella democratica che hanno fatto maturare e crescere il nostro paese.

Come può non rendersi conto di questa realtà il PCI che ritiene oggi di poter difendere a pari titolo degli altri partiti democratici i valori pluralistici della Costituzione che sono il frutto di questa cultura e di questa tradizione?

Se il nuovo diritto di famiglia ha colto esigenze e valori esistenti nella società, come può non essere presente nella stessa società l'esistenza che si confermi anche per l'aborto il bene della « unità » dei coniugi?

La seconda questione riguarda la possibilità della donna di essere assistita dai consultori prima di adottare qualunque decisione. Anche qui grosse contraddizioni abbastanza inspiegabili.

Tutti si dicono d'accordo nel considerare la legge sull'aborto importante per evitare la « clandestinità » e per evitare lo stesso aborto.

Il testo di legge in discussione prevede una consultazione abbastanza burocratica della donna con un medico, ma rifiuta la struttura del consultorio, nonostante la timida ed impacciata battaglia fatta in Commissione dall'onorevole Pratesi e dal suo gruppo.

Se bisogna evitare che la donna sia costretta ad abortire, che sia alleviato il peso che grava su di lei delle condizioni sociali economiche familiari, l'unica struttura preventiva, di grosso ausilio per ottenere un risultato sociale rilevante, è il consultorio. L'onorevole Pratesi prevedeva espressamente il riferimento ai consultori nella sua proposta di legge e noi speriamo che tutti quelli che credono in questo tipo di soluzione del problema facciano una dura battaglia in tal senso in aula senza timori né incertezze: noi saremo ad aiutarli.

La esigenza di questa struttura di prevenzione come i consultori è contenuta nella proposta della DC e costituirà un grosso punto di battaglia del nostro gruppo in aula perché siamo appunto convinti che il colloquio col medico della donna è solo un rituale formalistico e burocratico che non può risolvere l'esigenza ben più complessa di aiuto e di collaborazione che sono necessari in simili casi.

Si obietta che i consultori sono ancora in fase sperimentale e non sono in grado di corrispondere alle esigenze di tutte le aree geografiche del nostro paese.

In vero è un'obiezione debole perché se si riconosce validità al problema, si rifletta un momento, si chieda un impegno anche finanziario preciso al Governo e si istituiscano i consultori in modo che il colloquio e il rapporto della donna con una struttura sanitaria non vengano mistificati attraverso la « visita » che un qualsiasi medico deve fare, ma vengano esaltati e resi validi.

La donna non ha bisogno di un medico, che le può dare soltanto responsi sanitari, ma di una struttura capace di assisterla di consigliarla ed aiutarla!

* * *

Detto questo, non possiamo ignorare che la soluzione legislativa propostaci viene giustificata prevalentemente in termini di realismo e di opportunità piuttosto che in termini di principio.

In Italia – ci si dice da più parti – si verificano ogni anno oltre un milione di aborti clandestini che, proprio in quanto clandestini, si svolgono in condizioni precarie che mettono a repentaglio la vita delle donne, specie di quelle economicamente e culturalmente meno dotate. Il problema – si soggiunge – è quindi quello di disciplinare un imponente fenomeno di massa, comunque già in atto, affinché l'aborto si compia con le dovute garanzie igieniche e nei modi imposti dalla legge. Salveremo così – si conclude – le migliaia di donne che annualmente muoiono in Italia a seguito di pratiche clandestine.

Questi argomenti sono stati e sono, nelle più diverse e accattivanti modulazioni, ripetute dalla generalità dei *mass-media* e costituiscono il cardine su cui poggia lo orientamento di quella rilevante parte dell'opinione pubblica che si dichiara favorevole a quella che viene definita « una buona legge sull'aborto ».

Chi si opponesse a tale soluzione, così ragionevole e oggettiva, sarebbe mosso da ragioni ideologiche o moralistiche o da superate motivazioni metafisiche.

Ebbene cerchiamo di ragionare sui fatti. Il primo elemento-cardine della tesi di coloro che chiameremo « gli abortisti suadenti » è costituito dall'asserito aborto clandestino di massa che viene pressoché da tutti quantificato in un milione di casi all'anno. Ci soffermeremo un poco su questo punto, anche perché è singolarmente dimostrativo del ricorrente processo di manipolazione dell'opinione pubblica che tra-

sforma affermazioni avventate in verità acquisite, talora nel volgere di pochi mesi.

Nel nostro caso il processo è stato più lungo ma egualmente esemplare, come un recente lavoro del professor Bernardo Colombo – dell'Università di Padova, da cui stralciamo i dati che seguono – chiaramente dimostra.

Circa dieci anni fa il Ministro della sanità del tempo asserì a un convegno della AIED che, nel nostro paese, gli aborti clandestini erano un milione.

La notizia, anche per l'autorevolezza della fonte, fu largamente ripresa dai *mass-media,* fu accettata come vera e diffusa come dato fornito dal Ministero della sanità. Poco dopo, il Sottosegretario alla sanità rincarò la dose annunciando « oltre un milione di aborti ».

Senonché, si dà il caso che precise indagini svolte abbiano accertato che il Ministero della sanità non dispone di alcun dato obiettivo sull'abortività clandestina e che quindi le cifre fornite dal Ministro e dal Sottosegretario erano state semplice espressione di opinioni personali. Gli onorevoli Banfi e altri nel 1971 presentarono un progetto sull'aborto, cui seguì quello degli onorevoli Brizioli e altri sullo stesso tema.

In ambedue i progetti si scriveva che 2-3 milioni di casi di aborto all'anno erano stati denunciati dal Congresso di Bologna del 1968 della Società italiana di ostetricia e ginecologia.

È stato esaminato il volume degli *Atti* del famoso Congresso di Bologna della Società italiana di ostetricia e ginecologia: ebbene, non solo non vi sono riportate cifre che manifestino una presunta « opinione di partecipanti », come qualcuno ha scritto, ma neppure è dato di individuare il responsabile della valutazione sui 2-3 (secondo alcuni, 1,5-3 secondo altri) milioni annui di aborti provocati. Pare che un partecipante non identificato abbia asserito qualche cosa del genere, ma evidentemente costui deve aver ritenuto che non era il caso di affidare il testo, e tanto meno le prove di una affermazione tanto sconvolgente, al pur dettagliato resoconto scritto degli interventi nelle discussioni. L'affermazione insensata di un anonimo era stata trasformata nella conclusione di un congresso scientifico e come tale diffusa.

Da allora innumerevoli giornali italiani e stranieri continuarono a diffondere notizie di un numero di aborti clandestini in Italia vicini o superiori al milione annuo. Il dato fantasioso era diventato verità acquisita, da cui trarre deduzioni obbligate. Citiamo, per tutti, *L'Espresso* (Gregoretti, 1970): « Secondo una valutazione elaborata dall'UNESCO, gli aborti italiani si aggirerebbero su una media annuale di 1.200.000; secondo il Ministero della sanità sarebbero 800.000; secondo molti autorevoli ginecologi (soprattutto milanesi) supererebbero decisamente i tre milioni ».

Visto il frequente riferimento all'UNESCO, si è provveduto ad interpellare tale ente. Come era da attendersi, da indagini svolte, è risultato che al direttore dell'Unità di ricerca e coordinamento in materia di popolazione ed ai suoi collaboratori non risultava che l'UNESCO fosse all'origine della stima attribuitagli; e l'Ufficio delle statistiche (settore dell'informazione) ha per parte sua dichiarato di non occuparsi di problemi del genere. Ma i « milionisti » dell'aborto hanno attribuito le loro stime anche all'Organizzazione mondiale della sanità. Di questa è stato interpellato il capo dell'Ufficio di diffusione della informazione statistica, Hansluroka. Risposta ancora una volta negativa: da quando egli dirige l'ufficio, l'OMS non ha mai fatto autonome indagini né fornito proprie indicazioni in merito al fenomeno relativamente al nostro paese.

Tuttavia questa asserzione del milione di aborti clandestini, priva di qualsiasi riscontro scientifico e attribuita ad autorevolissime fonti che la ignorano, continua a essere ripetuta.

Se ne ha traccia, ad esempio, ancora nella relazione alla proposta di legge socialdemocratica degli onorevoli Righetti e altri (n. 113). Vi si può leggere che, in tema di dimensioni del fenomeno dell'aborto, « le stime oscillano infatti tra le 850 mila annue (secondo le valutazioni del Ministero della sanità) al 1.250.000 (secondo i dati dello UNESCO) e addirittura 3 milioni secondo " le femministe " ».

La proposta repubblicana si mantiene più sulle generali, sempre però sulla stessa linea: « Il problema dell'aborto, stranamente, non è nato a causa di richieste di aborto, ma in seguito al numero impressionante di aborti praticati in ragione di milioni, da uno a due all'anno... » (onorevoli Susanna Agnelli e altri, n. 457). Una novità divertente e curiosa si incontra anche nella relazione alla proposta radicale (onorevoli Adele Faccio e altri, n. 25). Eccola: « Ogni anno in Italia si registrano un milione e

250 mila nascite, contro un milione e 250 mila aborti, secondo le ricerche della facoltà di sociologia dell'Università di Pavia ». Malauguratamente nell'Università di Pavia non c'è una facoltà di sociologia, e neppure un corso di laurea in tale materia.

Inoltre appare incredibile che dei legislatori ignorino un dato fondamentale ed elementare per chiunque: quello del numero dei nati in Italia. Esso, come è noto a chiunque, non raggiunge i 900 mila, e viene maggiorato di ben 350 mila unità. C'è solo da chiedersi quale attendibilità possa avere la cifra di 1 milione e 250 mila aborti annui, attribuiti agli studi di una facoltà inesistente, nel momento stesso in cui si dimostra di ignorare il dato più elementare e incontroverso per chiunque si occupi di problemi demografici: quello del numero annuo dei nati in Italia.

In realtà esistono numerosi lavori scientifici condotti con varie tecniche su campioni significativi, utilizzabili per calcolare l'effettivo numero degli aborti clandestini. Essi sono stati recentemente esaminati, con rigore critico, dal professor Bernardo Colombo che, nel suo citato lavoro, così conclude: « Se poi, per finire, venissi richiesto di esprimere un mio personale giudizio quantitativo sulla questione, allo stato attuale delle mie conoscenze e riflessioni, potrei rispondere solo nei seguenti termini, largamente imprecisi. Riconosco il mio scetticismo di fronte a stime che vadano al di là dei 200.000 aborti provocati all'anno nel paese. Un numero effettivo che si allontanasse di molto all'insù rispetto ai 100.000 mi sorprenderebbe oggi di più di uno inferiore ». Questa sembra essere la reale entità di un fenomeno la cui dimensione quantitativa è stata così pesantemente dilatata.

Del resto basta considerare un dato elementare: esistono nel nostro paese circa 12 milioni di donne in età feconda. Nascono circa 900 mila bambini; 300 mila sono gli aborti naturali: ci sono dunque 1 milione 200 mila gravidanze annue, note e per dir così ufficiali nel nostro paese. Se adesso aggiungessimo 1 milione di aborti clandestini avremmo una cifra di 2 milioni e 200 mila gravidanze annue su 12 milioni di donne in grado di concepire.

Se ne deduce che ogni donna, in media, dovrebbe restare incinta 7 volte nella sua vita. L'assurdità di tale cifra si commenta da sé, tenendo conto della considerevole percentuale delle donne che, per cause fisiche, sociali, opzionali, ecc., non presentano alcuna gravidanza nel corso della loro esistenza.

Ma la manipolazione dell'opinione pubblica compiuta in questi anni, utilizzando notizie fantasiose, ha assunto gli aspetti del più grave terrorismo psicologico e della più incredibile deformazione del vero, allorché si è affermato – come hanno ripetutamente fatto organi di stampa italiani e stranieri e persino i parlamentari Banfi e Brizioli nei loro progetti di legge della V legislatura, che 20-25 mila donne all'anno muoiono in Italia in seguito a pratiche abortive.

Le statistiche demografiche – forse le uniche che nessuno contesta – ci dicono che tutte le donne in età feconda (tra i 15 e i 45 anni) che per qualsivoglia causa muoiono annualmente in Italia sono circa 10 mila.

Quindi, neppure sostenendo che l'unica causa di morte di tutte le donne è l'aborto clandestino, neppure affermando l'inesistenza di tutta la patologia letale di qualunque tipo e natura, neppure magicamente annullando tutte le morti violente, si possono decentemente inventare 20 mila donne uccise ogni anno da pratiche abortive illegittime.

Ma vi è di più: se l'aborto clandestino compiuto senza danno per la gestante resta per lo più ignoto, quello seguito da morte è quasi sempre accertato, non fosse altro che per i controlli sanitari di legge sulle cause di tutti i decessi.

Orbene, all'obitorio comunale di Genova e all'Istituto di medicina legale di quella università, le morti abortive accertate nell'ultimo decennio si contano sulle dita delle mani.

Tutto ciò non annulla certo il dramma della morte per aborto clandestino: anche un solo caso è sufficiente a porre quesiti angosciosi, a far considerare l'ipotesi di revisione del presente assetto legislativo che non ledano il fondamentale principio della tutela della vita.

Tuttavia non si può che gravemente deplorare la macabra e finalizzata invenzione di 20 mila morti femminili annue.

Il problema reale che abbiamo dinanzi è quindi questo: circa 150 mila donne abortiscono clandestinamente in Italia, ogni anno; alcune decine di donne muoiono ogni anno in Italia a seguito di pratiche abortive clandestine. C'è da chiedersi se

la liberalizzazione dell'aborto nei primi 90 giorni possa risolverlo.

Le esperienze straniere non inducono a formulare una risposta affermativa. Esse dimostrano, in primo luogo, che la facilitazione all'aborto induce ad un incremento del numero complessivo delle interruzioni volontarie della gravidanza, spesso ripetute nello stesso soggetto.

In Giappone circa il 20 per cento delle donne che avevano abortito erano di nuovo gravide dopo 12-18 mesi; in Svezia il 38 per cento ha avuto una seconda gravidanza indesiderata entro 2-4 anni; in Ungheria il 31 per cento delle donne che avevano abortito una prima volta sono giunte al terzo aborto (GEBHARD e coll.: *Pregnancy, birth and abortion,* N.Y., Harper e Row, 1958).

Questo effetto secondario degli aborti a ripetizione non può che avere effetti clinici negativi.

Medici inglesi hanno sottolineato che il numero delle infrasedicenni che chiedono l'aborto è incredibilmente alto.

In Cecoslovacchia il 33 per cento delle donne gravide chiede di abortire e l'80 per cento delle domande poggia sulle difficoltà economiche della famiglia. In Ungheria il numero degli aborti legalizzati supera quello delle nascite (circa 140 aborti per cento nati vivi) creando evidenti problemi di ordine demografico connessi all'invecchiamento della popolazione.

Al congresso dell'ONU dedicato ai problemi della popolazione mondiale (Belgrado, 1965) Y. Koya, in base all'esperienza giapponese, ha affermato che « se si stabilisce nella mentalità comune l'abitudine di ricorrere all'aborto, potrebbe essere certamente difficile tornare ad un comportamento riproduttivo normale. Introdurre nella mentalità comune il concetto che l'aborto è un facile rimedio ad una difficile situazione personale o sociale, potrebbe in realtà rendere un pessimo servizio agli uomini ed alla società determinando un'altra malattia sociale ».

Il concetto è stato ripreso da Ueno (IX Congr. Accad. Intern. di Med. Leg., Roma, settembre 1972) il quale ha affermato che « la facile legge sull'aborto si è rivelata una pessima esperienza per noi ». Novak, direttore della clinica ostetrica dell'università di Lubiana, ha osservato che « si è verificata una situazione che esige nuovi provvedimenti contro la tendenza ad allargare ancor più le maglie della legge [...]. Malgrado l'aumento del benessere generale, le Commissioni autorizzano sempre più spesso gli aborti per ragioni sociali ».

Sembra quindi che il fatto di sapere che « si può » abortire induca un numero crescente di donne a non tollerare i sacrifici connessi inevitabilmente alla gestazione e a sentirsi minacciate nel loro benessere fisico e psichico dagli oneri che, prima e dopo la nascita, la maternità comporta. Aumentano così le richieste di aborto e diventa aleatorio stabilire se sussiste davvero e in che grado una minaccia alla salute fisica e soprattutto psichica della donna.

Inoltre risulta che almeno in numerosi paesi abortisti gli aborti clandestini non sono significativamente diminuiti (« L'aborto, un dilemma del nostro tempo »; Etas Kompass, 1970), sia perché il clima permissivo fa aumentare i casi in cui la donna rifiuta la gravidanza al di fuori dei casi previsti dalle leggi, sia perché molte donne non vogliono attendere il pur breve termine che l'autorizzazione richiede, sia perché considerano la legge come un'ingiusta intromissione nella loro vita privata.

Si comprende così perché, secondo stime attendibili, il numero degli aborti clandestini giapponesi si avvicini ai 500.000 annui e perché quello degli aborti di Stato in Francia si sia limitato ai 45.000 nel primo anno di applicazione della legge.

* * *

Il modo alternativo con cui noi abbiamo proposto di affrontare il problema può così riassumersi: puntare a dare una risposta di vita e non di morte al problema che abbiamo di fronte, attraverso la più incisiva azione possibile compatibile con le risorse del paese per rimuovere le componenti sociali che possono indurre a rifiutare, nel modo drammatico che l'aborto comporta, la maternità.

Nei trent'anni della sua vita democratica il nostro paese ha certamente progredito verso il pur lontano traguardo della sicurezza sociale e crediamo sia giusto guardare al cammino che il popolo italiano ha percorso, anche per trarne la sua spinta per affrontare le gravi carenze tuttora aperte.

La legislazione sulla tutela della lavoratrice madre, il divieto del licenziamento a causa di matrimonio, le leggi sull'adozione speciale e sul nuovo diritto di famiglia, quelle sui consultori familiari, sugli asili-nido e le scuole materne, sull'obbligo scolastico sino ai 16 anni, sull'edilizia scolastica,

sono alcune tappe – se volete inadeguate, parziali e tardive – ma raggiunte e suscettibili di sviluppo.

Purtroppo la materia della prevenzione – che era stata ampiamente affrontata dal progetto di legge della democrazia cristiana e da quello dell'onorevole Pratesi che miravano entrambi a valorizzare il ruolo dei consultori familiari se pur con ben diverse angolazioni prospettiche – è inadeguatamente trattata dal progetto di legge giunto al nostro esame. Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 stabiliscono certamente norme che abbiamo concorso a formulare di per sé non censurabili.

Siamo certamente d'accordo sul fatto che il medico cui la donna si rivolge per ottenere l'interruzione della gravidanza per motivi economici o sociali o familiari incidenti sulla sua salute, le consegni una pubblicazione informativa sui suoi diritti e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali operanti sul territorio e la indirizzi ai consultori e alle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate cui compete aiutarla nelle sue difficoltà.

Siamo d'accordo che tali istituzioni forniscano a chi lo richiede i mezzi necessari per conseguire le finalità scelte in ordine alla procreazione responsabile sempre che ciò avvenga su prescrizione medica, come abbiamo chiesto e ottenuto che fosse stabilito.

Troviamo opportuno che il medico sia tenuto a dare alla donna che ha subito un'interruzione di gravidanza le informazioni atte ad evitare ulteriori non desiderati concepimenti e a prevenire eventuali malformazioni o anomalie a carico dei concepiti, così come sancito all'articolo 14.

Né abbiamo da eccepire sia sui compiti di aggiornamento e di informazione attribuiti alle regioni sui problemi della procreazione, sulle tecniche operative, sui metodi anticoncezionali, sulla legislazione sanitaria e assistenziale così come è previsto dall'articolo 15, sia sui compiti del Ministero della sanità, in ordine al dovere di relazionare al Parlamento sui problemi connessi all'attuazione della legge, anche in riferimento alla prevenzione (articolo 16).

Non abbiamo, infine, che da dichiararci concordi sulle norme che puniscono severamente l'aborto colposo specie se conseguente alla violazione delle norme poste alla tutela del lavoro (articolo 17).

Dobbiamo però rilevare, con forza, che i problemi della prevenzione non si risolvono certo soltanto con tali modeste misure, assumendo essi valore strategico rispetto alla complessiva tematica in esame.

Si impone quindi al Parlamento e al Governo con questa o con altre leggi, ma soprattutto con il massimo impegno compatibile con le risorse del paese, una ben più adeguata risposta al dovere di dare concretezza al precetto costituzionale che esplicitamente pone tra i compiti della Repubblica la protezione della maternità e quindi anche della vita del concepito.

L'articolo 1 del testo propostoci afferma che lo Stato tutela « il rispetto » della vita umana fin dal suo inizio. Noi riteniamo invece che ciò che occorre tutelare sia la vita in sé, non soltanto un astratto rispetto per essa, tanto più se tale asserito rispetto non impedisce poi di sopprimerla a discrezione come la proposta presentata al nostro esame consente.

L'articolo 2, che indica, seppur con una latitudine amplissima, i casi in cui « l'interruzione volontaria della gravidanza » (tautologia che il progetto usa sistematicamente per evitare l'esorcizzata parola « aborto ») è consentita, è di fatto – e certo al di là delle intenzioni dei proponenti – mistificatorio.

Che senso ha formulare una casistica, se nel successivo articolo 3 si stabilisce che la donna può abortire ogni qualvolta lo voglia ?

E veniamo all'articolo 3, che costituisce il cardine della legge.

Esso in sostanza stabilisce che la donna che voglia interrompere la gravidanza si rivolge a un medico di sua fiducia – di qualsivoglia specialità, anche un odontoiatra ! – purché esso operi in una struttura pubblica o in una casa di cura autorizzata o comunque eserciti la professione da almeno cinque anni.

Il medico compie gli accertamenti necessari « nel rispetto – si dice – della libertà della donna ». Il che significa che persino l'esame ginecologico può essergli precluso ove la donna, nella sua libertà, ad esso si rifiuti. Se il medico ravvisa l'urgenza – e cioè l'indicazione a procedere subito all'intervento – (che, come hanno giustamente rilevato i deputati socialisti, nella logica abortista, esiste sempre, perché l'aborto prima si fa e meno rischioso è), le rilascia subito un certificato con cui ella può abortire nelle sedi stabilite.

Se l'urgenza non c'è, la donna può abortire solo dopo una settimana sulla base

del certificato rilasciato all'atto della prima visita, che attesta soltanto una circostanza di fatto: e cioè che ella si è recata dal medico.

Questo insieme di norme conduce, come è evidente, alla liberalizzazione dell'aborto nei primi novanta giorni. Trasforma la donna in un giudice unico e inappellabile della vita di suo figlio caricandola di una responsabilità tale da incidere in misura indeterminabile sulla sua vita psichica futura. Pone la vita del concepito nella totale discrezionalità altrui annullando ogni suo diritto. Esclude il padre, anche se coniuge, da ogni ruolo circa la stessa sopravvivenza di suo figlio. Riduce il medico a passivo certificatore di una circostanza di fatto – quella che la donna si è recata da lui a chiedergli di abortire – sottraendogli ogni giudizio connesso alla sua competenza professionale.

Per queste fondamentali ragioni il nostro dissenso da tale norma è totale.

L'articolo 4 consente anche dopo i 90 giorni l'aborto volontario che assume, in tali fasi della gravidanza, un carattere di evidente e particolare gravità.

La casistica indicata, nonostante che il nostro impegnato lavoro in Comitato ristretto e nelle Commissioni riunite l'abbia resa meno omnicomprensiva di quanto originariamente non fosse, resta amplissima.

È infatti sufficiente che « la gravidanza o il parto comportino pericolo per la vita della donna » per praticare l'aborto anche dopo molti mesi di gestazione!

La nostra richiesta di quantificare la densità di un rischio e di un pericolo che è di per sé connesso – in qualche misura – intrinsecamente all'evento del parto, è stata respinta nelle Commissioni riunite. La norma proposta è perciò e resta di una latitudine estrema e, anche per questo, inaccettabile.

L'articolo 4 prevede altresì come causa d'aborto l'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, tali da determinare un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna.

Ribadiamo la nostra preoccupazione per una norma che di fatto introduce l'aborto eugenetico. Tale norma appare poi contraddittoria con quella introdotta, a seguito di una nostra richiesta, formulata come molte altre al fine di rendere meno iniqua la legge, all'ultimo comma dell'articolo 5. Essa stabilisce che « quando sussiste possibilità di vita autonoma del feto, il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita stessa ». Da essa sembrerebbe desumersi che l'aborto dopo il sesto mese è precluso, non potendosi certo parlare d'intervento abortivo se esso si propone di salvaguardare la vita del feto.

Ma la formulazione è talmente confusa da sollecitare modifiche che chiariscano, nel senso della vita, una norma equivoca.

L'articolo 6 relativo alle sedi in cui può essere praticato l'aborto, autorizza nei primi novanta giorni l'effettuazione agli interventi anche in poliambulatori pubblici, seppur subordinando tale facoltà all'istituzione delle unità sanitarie locali. Dissentiamo, al fine di tutelare la salute della donna, da tale disposto che risente della sistematica sottovalutazione presente in taluni settori dell'opinione pubblica e del Parlamento dei rischi obiettivi che un intervento abortivo comporta.

L'articolo 7 prevede l'obiezione di coscienza per gli operatori sanitari. Ci siamo particolarmente battuti, con qualche risultato, perché tale norma fosse sufficientemente ampia da non aprire nel paese e nella società ulteriori gravi conflitti morali. Rileviamo tuttavia che il disposto dell'articolo 7 di fatto può costringere chi sollevi obiezioni di coscienza a praticare egualmente aborti per tre mesi e comunque a praticare aborti « per salvare la vita della donna » senza che sia precisata l'immediatezza del pericolo da costei corso.

Sono mende rilevanti, in una norma che, dalla delicatezza della sua motivazione, dovrebbe trarre ragione di precisa formulazione.

Desideriamo in fine sottolineare all'Assemblea l'estrema gravità delle norme previste dall'articolo 10. Esse, di fatto, stabiliscono che la maggiore età, ai fini della presente legge, comincia a sedici anni. Ma, quel che è peggio, esse annullano ogni ruolo significativo dei genitori anche nei confronti delle loro figlie di età inferiore ai sedici anni e quindi poco più che bambine.

Infatti ove la ragazza si rivolga al medico per abortire questi « deve interpellare almeno uno » dei genitori, il cui dissenso non è però rilevante.

Infatti basta che il medico presuma che « la gravidanza, o il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizio-

ni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del nascituro », perché egli sia obbligato a dar corso all'aborto, magari su istanza di una dodicenne.

Ciascun padre e ciascuna madre italiani, se tale norma passerà così come è oggi proposta alla Camera, potranno trovarsi di fronte al caso che una loro figlia adolescente abortisca, senza neppure saperlo, o « nel caso in cui ne vengono informati » contro la loro volontà.

Tali impostazioni non possono che trovere il nostro profondo dissenso. Si rileva *ad abundantiam* che il sanitario, nel caso di gravidanza di donna di età inferiore agli anni quattordici, è tenuto a referto per violenza carnale presunta, il che non appare compatibile con il dettato dell'articolo 23.

L'arduo problema delle donne incapaci di intendere e di volere viene sbrigativamente risolto dagli articoli 11 e 12 prevedendo norme speciali per le inabilitate e le interdette. Eppure è ben noto che la grandissima maggioranza delle incapaci non sono né interdette, né inabilitate dato che tali misure civilistiche sono ordinariamente adottate soltanto in presenza di consistenti interessi economici suscettibili di essere compromessi dall'infermità psichica dei soggetti, per cui, di fatto, la moltitudine delle frenasteniche, delle cerebropratiche, delle schizofreniche non inabilitate né interdette vengono dalla legge in esame sottoposte a norme che hanno per presupposto un consenso che esse non sono in grado di validamente prestare.

Per le interdette, ai sensi dell'articolo 12, il giudice tutelare può disporre l'aborto anche contro il volere della donna: norma che consente il verificarsi di situazioni conflittuali profondamente laceranti nella psiche già compromessa di questo particolare tipo di gestante.

Per quanto concerne la normativa penale, prevista dagli articoli 18 e seguenti, si rileva che chi cagiona l'aborto su donna non consenziente è punito in misura più mite di quanto previsto dal codice penale per le lesioni personali gravissime che sono configurate come tali, tra l'altro, ove alle lesioni consegua la perdita del prodotto del concepimento.

In fine si osserva che nell'ambito di una legge che consente alla donna di fatto la più ampia facoltà di abortire legittimamente, appare veramente esigua la sanzione prevista per l'aborto clandestino. Non sembra che una multa di poche migliaia di lire – anche nella ipotesi dell'autoaborto che l'evoluzione delle tecniche renderà meno arduo in futuro – possa disincentivarla da quell'aborto clandestino la cui eliminazione i proponenti assumono essere il principale fine della legge in esame.

Si osserva in fine che con l'abrogazione del titolo X del libro II del codice penale, cessano di essere punibili comportamenti forse meritevoli di ulteriore sanzione penale quali ad esempio l'istigazione e il favoreggiamento all'aborto illegittimo.

Onorevoli colleghi, come risulta dagli *Atti* della Camera il gruppo parlamentare di cui siamo espressione ha operato con tutto il suo impegno e con la disponibilità tipica di ogni forza democratica e parlamentare, seppur da posizione di minoranza, per rendere meno iniqua una legge dalla cui impostazione di fondo così profondamente dissente: non crediamo che i problemi umani si risolvano sopprimendo creature umane. Rifiutiamo l'aborto così come rifiutiamo la pena di morte, l'*apartheid,* il genocidio, così come rifiutiamo che la forza diventi diritto.

In questa aula cercheremo di « dare voce a chi non ha voce », per esprimere con fermezza democratica, posizioni, profondamente legate alla storia, alla cultura, alla coscienza del paese, posizioni di cui abbiamo la serena consapevolezza e la grave responsabilità di essere espressione politica.

GARGANI e ORSINI BRUNO,
Relatori di minoranza.